



STUDIO PENSO & ASSOCIATI
consulenza societaria, finanziaria, fiscale nazionale ed internazionale

Violazioni in materia di protezione dei dati personali - Sanzioni e definizione agevolata

Il presente documento analizza la disciplina introdotta dall'art. 18 del DLgs. 10.8.2018 n. 101, in materia di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali, per la violazione di alcune disposizioni del codice della privacy.

1 PREMESSA

La presente Circolare analizza la disciplina introdotta dall'art. 18 del DLgs. 10.8.2018 n. 101, in materia di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali, per la violazione di alcune disposizioni del codice della *privacy* (DLgs. 196/2003), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal medesimo DLgs. 101/2018.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le indicazioni operative per la definizione agevolata nelle FAQ dell'1.10.2018.

Il termine per avvalersi di tale procedura è il 18.12.2018, entro il quale è possibile provvedere al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione stabilita per la rispettiva violazione.

I soggetti che possono usufruire di tale facoltà sono quelli che hanno ricevuto, entro il 25.5.2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata.

Quadro normativo

La definizione agevolata delle pregresse violazioni in materia di *privacy* è stata prevista dal DLgs. 10.8.2018 n. 101, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, emanato ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR - *General Data Protection Regulation*), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva CE 24.10.95 n. 46.

Al riguardo, si fa presente che:

- il regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore il 24.5.2016, ha trovato diretta applicazione in tutti gli Stati membri a partire dal 25.5.2018;
- il DLgs. 101/2018, entrato in vigore il 19.9.2018, ha modificato il codice della *privacy* di cui al DLgs. 196/2003, mediante, in particolare, l'abrogazione delle norme incompatibili con quelle del regolamento e delle norme concernenti materie già disciplinate dal regolamento stesso.

2 SANZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il quadro sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di *privacy* è principalmente delineato dal regolamento UE n. 2016/679, mediante la definizione di misure di tipo correttivo, nell'ambito del quale si collocano anche le sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere comminate dalle Autorità di controllo (quindi, per l'ordinamento nazionale italiano, da parte del Garante per la protezione dei dati personali).

In conformità a detto regolamento, il codice della *privacy*, così come modificato dal DLgs. 101/2018, ha previsto una disciplina integrativa concernente le ulteriori fattispecie sanzionatorie del codice stesso, distinguendo tra illeciti amministrativi e penali.

Rispetto alla versione previgente del codice della *privacy*, in particolare, il DLgs. 101/2018 ha mantenuto ferma la distinzione tra le due tipologie di illeciti (nell'ambito della Parte III, Titolo III del codice della *privacy*):

- con riguardo alle violazioni amministrative (Capo I), abrogando gli artt. 161 - 165, relativi alle previgenti fattispecie di violazioni amministrative, e sostituendo l'art. 166, recante, secondo la nuova formulazione, le ulteriori violazioni del codice della *privacy*, comportanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e i criteri e le modalità procedurali che deve osservare il Garante della *privacy* ai fini dell'applicazione delle stesse;
- con riguardo agli illeciti penali (Capo II), ridefinendo le fattispecie già previste (artt. 167 - 171) e aggiungendone di nuove.

2.1 DISCIPLINA SANZIONATORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO

Nella seguente tabella, si propone un quadro riassuntivo della disciplina sanzionatoria prevista dal regolamento UE n. 2016/679.

<p>Poteri dell'Autorità di controllo (art. 58)</p>	<p>Alle Autorità di controllo sono attribuiti i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none">• di indagine;• correttivi;• autorizzativi e consultivi. <p>In aggiunta, ulteriori poteri possono essere stabiliti per legge da ogni Stato membro.</p> <p>Nell'ambito dei poteri correttivi, vi sono quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none">• rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento;• rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento;• ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal regolamento;• ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;• ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;• imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;• ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;• revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;• infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle altre misure correttive, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;• ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un Paese terzo o un'organizzazione internazionale.
<p>Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83)</p>	<p>Per la violazione delle disposizioni del regolamento è previsto un sistema sanzionatorio a due livelli, mediante l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;• fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. <p>È soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, anche l'inosservanza di un ordine impartito da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito dei poteri correttivi.</p>

Sanzioni (art. 84)	Gli Stati membri possono introdurre altre sanzioni per le violazioni del regolamento, in particolare con riguardo alle violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie.
---------------------------	--

2.2 DISCIPLINA SANZIONATORIA PREVISTA DALLA NORMATIVA NAZIONALE

Nella seguente tabella, si propone un quadro riassuntivo della disciplina sanzionatoria prevista dall'ordinamento nazionale italiano nel codice della *privacy*, così come modificato dal DLgs. 101/2018.

Fattispecie di violazioni amministrative previste dal pre-vigente codice della <i>privacy</i>, ora abrogate dal DLgs. 101/2018 (artt. 161 - 165)	<ul style="list-style-type: none"> • art. 161 - omessa o inadeguata informativa all'interessato; • art. 162 - altre fattispecie; • art. 162-<i>bis</i> - sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico; • art. 162-<i>ter</i> - sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; • art. 163 - omessa o incompleta notificazione; • art. 164 - omessa informazione o esibizione al Garante della <i>privacy</i>; • art. 164-<i>bis</i> - casi di minore gravità e ipotesi aggravate; • art. 165 - pubblicazione del provvedimento del Garante della <i>privacy</i>.
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori (art. 166)	<p>Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le fattispecie di illecito stabilite dal regolamento, vengono aggiunti ulteriori illeciti in corrispondenza della violazione di alcune disposizioni del codice della <i>privacy</i>, puniti sempre mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 83 del regolamento e, più nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore; • fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. <p>Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito Internet del Garante della <i>privacy</i>.</p> <p>Le disposizioni relative alle sanzioni amministrative previste dal codice della <i>privacy</i> e dall'art. 83 del regolamento non trovano applicazione in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.</p>
Illeciti penali	<ul style="list-style-type: none"> • art. 167 - trattamento illecito di dati; • art. 167-<i>bis</i> - comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; • art. 167-<i>ter</i> - acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; • art. 168 - falsità nelle dichiarazioni al Garante della <i>privacy</i> e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante della <i>privacy</i>; • art. 169 - misure di sicurezza (norma abrogata); • art. 170 - inosservanza di provvedimenti del Garante della <i>privacy</i>; • art. 171 - violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori; • art. 172 - pene accessorie.

3 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PREGRESSE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

L'art. 18 del DLgs. 101/2018 prevede la definizione agevolata con riguardo ai procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative di cui al previgente codice della *privacy*, che, alla data di applicazione del regolamento, cioè al 25.5.2018, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

3.1 SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE

Come precisato dal Garante della *privacy* nelle FAQ 1.10.2018:

- possono usufruire di questa speciale procedura i contravventori che, entro il 25.5.2018, abbiano ricevuto l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata, purché il procedimento sanzionatorio non si sia nel frattempo concluso con l'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante della *privacy* (FAQ n. 1);
- non è possibile accedere alla definizione agevolata qualora gli atti di contestazione, relativi a violazioni commesse prima del 25.5.2018, siano stati notificati successivamente a tale data; il Garante della *privacy* concluderà il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l'*iter* ordinario (FAQ n. 12).

3.2 FATTISPECIE PREVISTE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Possono essere oggetto di definizione agevolata i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni degli illeciti amministrativi di cui al previgente codice della *privacy*, abrogati dal DLgs. 101/2018; rispetto alla tipologia di violazione viene quantificato l'importo del pagamento, stabilito nella misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale (cfr. i chiarimenti del Garante della *privacy* 1.10.2018 - FAQ n. 2).

Violazione del previgente Codice della <i>privacy</i>	Importo da versare (pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione)
Art. 161 (omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13)	2.400,00 euro
Art. 162 co. 1 (cessione dei dati in violazione, in generale, della disciplina del trattamento dei dati personali)	4.000,00 euro
Art. 162 co. 2 (violazione dell'art. 84 co. 1 del codice della <i>privacy</i> , relativo alle modalità di comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute all'interessato)	400,00 euro
Art. 162 co. 2-bis (per le violazioni di cui all'art. 167 del codice della <i>privacy</i> , relativo al trattamento illecito di dati)	4.000,00 euro
Art. 162 co. 2-bis (trattamento di dati personali in violazioni delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 33)	4.000,00 euro
Art. 162 co. 2-ter (inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'art. 154 co. 1 lett. c) e d)	12.000,00 euro
Art. 162 co. 2-quater (violazione, in materia di comunicazioni indesiderate, del diritto di opposizione nelle forme previste dall'art. 130 co. 3-bis e dal relativo regolamento)	4.000,00 euro
Art. 162-bis (violazione delle disposizioni in materia di conservazione dei dati del traffico telefonico di cui all'art. 132 co. 1 e 1-bis)	4.000,00 euro
Art. 162-ter co. 1 (violazione dell'art. 32-bis co. 1, che prescrive, in caso di violazione di dati personali, l'obbligo in capo al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di comunicarla al Garante della <i>privacy</i>)	10.000,00 euro

Violazione del previgente Codice della <i>privacy</i>	Importo da versare (pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione)
Art. 162-ter co. 2 (violazione dell'art. 32-bis co. 2, che prescrive, in caso di violazione di dati personali con il rischio di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, l'obbligo in capo al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di comunicarla anche agli interessati stessi)	60,00 euro per ciascun contraente
Art. 162-ter co. 4 (violazione dell'art. 32-bis co. 7, che prescrive l'obbligo in capo a fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di tenere un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali)	8.000,00 euro
Art. 163 (omessa o incompleta notificazione di cui agli artt. 37 e 38)	8.000,00 euro
Art. 164 (omessa informazione o esibizione dei documenti richiesti dal Garante della <i>privacy</i> , di cui agli artt. 150 co. 2 e 157)	4.000,00 euro
Art. 164-bis co. 2 (più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al Capo sulle violazioni amministrative, salvo determinate ipotesi, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni)	20.000,00 euro

In merito, il Garante della *privacy* ha precisato che:

- l'importo da versare per la definizione agevolata è quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata, indipendentemente dal fatto che nell'atto di contestazione l'importo della sanzione-base quantificato con l'atto di contestazione sia stato determinato già in misura ridotta ai 2/5 o in misura doppia, per effetto dell'applicazione, rispettivamente, dell'attenuante o dell'aggravante di cui al previgente art. 164-bis co. 1 e 3 del codice della *privacy* (FAQ n. 5 e 6);
- è possibile, in presenza di più violazioni contestate con un unico atto, definire in via agevolata solo alcune di esse (FAQ n. 7);
- per le ipotesi in cui l'atto di contestazione non indichi l'importo della sanzione, in quanto per la violazione commessa non era ammesso il pagamento in misura ridotta, l'importo da versare è comunque quello dei 2/5 del minimo edittale (le fattispecie sono quelle relative alle violazioni delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e 162 co. 2-bis del previgente codice della *privacy* e quelle inerenti le "banche dati di particolare rilevanza o dimensione" di cui all'art. 164-bis co. 2 del codice della *privacy*) (FAQ n. 8).

3.3 TERMINE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA

Il pagamento della sanzione ridotta per aderire alla definizione agevolata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. 101/2018, avvenuta il 19.9.2018.

Pertanto, il termine per il pagamento è il 18.12.2018 (cfr. i chiarimenti del Garante della *privacy* 1.10.2018 - FAQ n. 3).

Per il pagamento vi sono due modalità (FAQ n. 4):

- bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" - numero di conto corrente 871012;
- versamento tramite istituti bancari, uffici postali, ecc. - codice IBAN IT3110100003245348010237300 e causale "Definizione agevolata sanzioni del (data contestazione) - capo X capitolo 2373 - Contravventore:", insieme al numero della contestazione (se presente).

In caso di più violazioni, contestate in un unico atto, se si sceglie di pagare per la definizione agevolata solo alcune di queste, occorre indicare nella causale del versamento le violazioni per le quali è effettuato il versamento stesso, facendo riferimento al numero della contestazione o all'articolo della norma violata (FAQ n. 7).

Inoltre:

- pur non essendo necessario fornire prova al Garante della *privacy* del pagamento, è possibile comunicare il versamento effettuato o trasmettere copia dello stesso al seguente indirizzo: protocollo@pec.gdp.it (FAQ n. 9);
- per le somme derivanti dalla definizione agevolata è prevista l'assegnazione al bilancio dello Stato, con riassegnazione nella misura del 50% del totale annuo al fondo di cui all'art. 156 co. 8 del codice della *privacy*, al fine di essere destinate alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione, oltre che di attuazione del regolamento svolte dal Garante della *privacy* (FAQ n. 13).

3.4 CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Il contravventore che decida di non accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio pendente entro il 18.12.2018 può, entro l'ulteriore termine di 60 giorni, cioè fino al 16.2.2019 (cfr. i chiarimenti del Garante della *privacy* 1.10.2018 - FAQ n. 10):

- pagare l'intero importo, pari a quello contenuto nell'atto di contestazione (che assume automaticamente valore di ordinanza-ingiunzione);
- presentare memorie difensive; esaminate le nuove memorie, il Garante della *privacy* può disporre l'archiviazione degli atti o adottare specifica ordinanza-ingiunzione, nella quale verrà determinata la somma dovuta per la violazione e ingiunto il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate solidalmente. Il termine di prescrizione per disporre tali provvedimenti è pari a 5 anni decorrenti dal 19.9.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 101/2018), quindi fino al 19.9.2023.

Inoltre, con riferimento al contravventore che decida di non accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio pendente entro il 18.12.2018 e di non presentare neanche nuove memorie difensive entro il 16.2.2019 (cfr. i chiarimenti del Garante della *privacy* 1.10.2018 - FAQ n. 11):

- nel caso di atto di contestazione contenente la determinazione della sanzione, l'intero importo ivi indicato sarà iscritto a ruolo, senza alcuna ulteriore notificazione al contravventore stesso;
- nel caso di atto di contestazione non contenente la determinazione della sanzione e recante solo i minimi e massimi edittali per la violazione rilevata, il Garante della *privacy* procederà comunque all'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione (o di archiviazione), al fine della concreta quantificazione della sanzione da applicare.